



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sigg.:

Dott. Giuseppe Serao	Presidente
Dott. Daniela Fedele	Consigliere
Dott. Lucia Cannella	Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile n. 741/23 R.G. **posta in decisione all'udienza del
19/11/2025 promossa**

d a

Parte_1 (C.F. *P.IVA_1* , con il patrocinio dell'avv.
Parte_2 , elettivamente domiciliato in PIAZZA DELLA
REPUBBLICA 26 20124 MILANO presso il difensore avv. *Parte_2*
C.F._1

APPELLANTE

c o n t r o

CP_1 (C.F. *C.F._2*), con il patrocinio dell'avv.
CAPITANIO ELENA, elettivamente domiciliato in VIA PARMIGIANO, 10 25039

OGGETTO:

Appalto: altre ipotesi ex
art. 1655 e ss. cc (ivi
compresa l'azione ex

[...]

TRAVAGLIATO presso il difensore avv. CAPITANIO ELENA

APPELLATA

In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia- sezione seconda- pubblicata in data 22.6.2023 con il n. 1540/23.

CONCLUSIONI

Dell'appellante:

Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Brescia respinta ogni diversa e contraria eccezione, domanda ed istanza, sia di rito che di merito ed in totale riforma dell'appellata sentenza, così giudicare:

Nel merito: ACCOGLIERE l'appello proposto in riforma della gravata sentenza n. 1540/2023 pubblicata in data 22/06/2023 del Tribunale di Brescia e notificata in data 23/06/2023 e per l'effetto RIFORMARE l'impugnata sentenza e dando tutti gli opportuni provvedimenti e per l'effetto ACCERTARE E DICHIARARE che la Sig.ra CP_1 si è resa gravemente inadempiente alle obbligazioni assunte con il contratto a suo tempo stipulato inter partes e per l'effetto DICHIARARE risolto il contratto de quo e conseguentemente CONDANNARE la Sig.ra CP_1 al pagamento in favore di Parte_1 dell'importo di Euro 5.700,00 oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo o in quella diversa somma che risulterà in corso di causa e che l'Ill.mo Tribunale riterrà di giustizia, rimettendoci comunque sin d'ora in quanto occorra alla valutazione equitativa del Tribunale.

CONDANNARE la Sig.ra CP_1 alla restituzione alla ^{Part} delle somme incassate in seguito alla sentenza di primo grado.

Sempre nel merito.

ACCERTARE E DICHIARARE che la Sig.ra CP_1 si è resa gravemente inadempiente agli obblighi di correttezza e buona fede precontrattuale inter partes e per l'effetto CONDANNARE la Sig.ra [...]

CP_1 al risarcimento del danno extracontrattuale cagionato all'attrice nella misura che verrà accettata in cui corso di causa e che l'Ill.mo Tribunale adito riterrà di giustizia rimettendoci comunque sin da ora in quanto occorra alla valutazione equitativa del Tribunale.

Con espressa riserva di dedurre i mezzi di prova in relazione alle difese avversarie nei modi e termine di legge.

Con vittoria di spese, competenze di entrambi i gradi di giudizio oltre accessori e successive occorrende.

In via istruttoria, si reiterano le istanze tutte già dedotte in primo grado e non ammesse.

In via subordinata, in caso di reiterazione delle istanze istruttorie avversarie dedotte e non ammesse, si chiede AMMETTERSI prova contraria sui capitoli di prova avversari eventualmente ammessi.

Si indicano a prova contraria i testi già indicati nella seconda memoria ex art.

183 VI comma c.p.c. n. 2.

Dell'appellata:

Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta

In via principale: rigettare integralmente l'appello promosso da controparte, per infondatezza, in fatto ed in diritto, dei motivi dall'appello, con conseguente conferma integrale della sentenza impugnata e condanna dell'odierna appellante al pagamento dei compensi professionali, oltre IVA, CPA per entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario, nonché degli oneri di legge oltre imposte e spese processuali come per legge.

In via istruttoria: Ci si oppone ad una mera duplicazione dell'istruttoria già espletata in primo grado. Nel denegato caso di ammissione delle istanze istruttorie avversarie, si chiede di essere ammessi a prova contraria, per interpello e per testi, su tutti i capitoli eventualmente ammessi, con i testi già indicati dalla scrivente difesa nella memoria ex art. 183, VI punto 2 c.p.c. depositata nel giudizio di primo grado (allegata alla comparsa di costituzione come documento n. 7).

In subordine, laddove si ritenesse necessaria ulteriore attività istruttoria, si reitera la richiesta di ammissione di tutti i mezzi istruttori così come formulati nella memoria ex art. 183, VI punto 2 c.p.c. depositata nel giudizio di primo grado (doc. n. 7 allegato alla comparsa di costituzione), con i testi ivi indicati.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Brescia, con la sentenza n. 1540/23, rigettava la domanda

proposta da *Parte_1* avverso *CP_1* di condanna al pagamento di € 5.700 a titolo di penale per l'inadempimento agli obblighi assuntisi con il contratto concluso il 15.10.2015 (mediante accettazione della proposta formulata da *CP_1* il 13.10.2015) avente ad oggetto l'installazione di un impianto fotovoltaico.

Istruita la causa mediante escussione di testi, il Tribunale argomentava il rigetto nei termini di seguito riassunti.

Per_1 , incaricato da *Pt_1* si recava nel negozio della società GS gestito da *CP_1* e dai figli *Pt_3* e *Persona_2* compilava manualmente il modulo predisposto dalla *Parte_1* per la conclusione del contratto n. 22169 e anche quello successivo n. 22181, qualificandosi venditore, lo sottoponeva a *CP_1* per la firma, il contratto “tra persone distanti” si concludeva “ nel momento in cui chi ha fatto la proposta è a conoscenza dell'accettazione dell'altra parte” (art. 1326 comma 1 c.c.).

Il Tribunale evidenziava che la vendita di un impianto fotovoltaico deve essere preceduta da una fase preparatoria inerente lo studio di fattibilità che non è avvenuta nel caso in esame, neppure attraverso la richiesta e raccolta di documentazione, secondo quanto dichiarato dai testi *Tes_1* e *Persona_2* e *Testimone_2* mentre dalla deposizione della teste *Testimone_3* (impiegata della venditrice) si comprendeva che il sopralluogo viene compiuto da *Pt_1* dopo il pagamento.

Pur rilevando che l'acquirente avrebbe dovuto leggere accuratamente il contratto, era altresì provato dalle testimonianze assunte che avesse chiesto più volte a **Per_1** se stava firmando un preventivo, ricevendo risposta positiva.

Non era pervenuta dalla venditrice alcuna richiesta di documenti, ma in una seconda occasione **Per_1** aveva predisposto un altro contratto, con potenza e prezzo dell'impianto inferiori al primo, apponendo sul precedente la dicitura "annullato".

Sul punto, la posizione di contraente debole di **CP_1** comportava l'irrilevanza nei suoi confronti che **Per_1** non avesse il potere di rappresentanza di **Pt_1**

Entrambi i contratti riportano la nota aggiuntiva " il presente contratto decade senza alcuna penale se il cliente risulta non finanziabile" come avvenuto nel caso di specie, che nessuno aveva controllato, mentre **Pt_1** non avendo ricevuto la disdetta entro il termine di 14 giorni chiedeva a **CP_1** la corresponsione della penale prevista dall'art. 10 delle condizioni generali di vendita, nel 30% del prezzo, pari ad € 5.700.

Tuttavia il richiamo in blocco delle condizioni inserite nel modulo predisposto unilateralmente dall'altro contraente fa sì che la firma apposta in calce dall'acquirente non integra il requisito della specifica sottoscrizione richiesto dall'art. 1341 secondo comma c.c.

Inoltre l'importo della penale era eccessivo, considerando che a **CP_1**

CP_1 non era imputabile alcun inadempimento.

Al rigetto della domanda Il Tribunale ricollegava la condanna della Pt_1 al pagamento della sanzione di € 1.000 per aver agito con colpa grave ex art. 96 c.p.c.

La sentenza era gravata da Pt_1

Si costituiva CP_1 resistendo all'impugnazione.

All'udienza del 19.11.2025 la causa passava in decisione ex art. 352 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il **primo motivo** l'appellante denuncia travisamento delle prove documentali e testimoniali avendo il Tribunale, pur non aderendo alla tesi difensiva dell'appellata secondo la quale con la sottoscrizione del modulo n. 22169 le era stato sottoposto un mero preventivo, l'aveva comunque tenuta in considerazione, ammettendo le prove per testi su circostanze contrarie al contenuto del documento, ove è riportato che si tratta di una proposta contrattuale.

Con il **secondo motivo** critica il capo della sentenza ove il primo giudice ha ritenuto che non fosse provato l'inadempimento dell'appellata alle obbligazioni assunte con il contratto, segnatamente: 1) di rilasciare a Part le informazioni e i documenti richiesti per lo studio di fattibilità e di installazione, nonché per l'inoltro di eventuali richieste di autorizzazione (art.

16); 2) di chiedere entro 5 giorni lavorativi il finanziamento a istituti bancari e/o società di leasing di propria fiducia e, nel caso di rifiuto, a istituti di credito e/o finanziare indicate dall'impresa venditrice , ovvero a richiedere il finanziamento tramite la venditrice (art. 23).

Evidenzia che nonostante i ripetuti solleciti telefonici non aveva mai ricevuto alcuna documentazione, come provato dalle dichiarazioni della teste *Tes_3*

[...]

Chiede che venga dichiarata la risoluzione della vendita per inadempimento dell'acquirente, con condanna al pagamento della penale prevista dagli artt. 10 e 23 della vendita.

Con il **terzo motivo** propone plurime censure: I) erronea applicazione dell'art. 1326 c.c. per aver ritenuto che lo schema tipico della conclusione del contratto mediante proposta accettazione non operasse nel caso in esame per presunta “anomalia” nel fatto che la proposta fosse stata inviata dall'acquirente; II) contrarietà alla prassi commerciale, confermata dalla deposizione della teste *Testimone_3* che lo studio di fattibilità dell'impianto, attività onerosa, fosse prodromico alla verifica della solvibilità o finanziabilità della cliente; III) supposta irrilevanza nei confronti di *CP_1* contraente debole, dell'assenza del potere di rappresentanza di *Per_1* ; IV) travisamento delle prove testimoniali per aver il Tribunale ritenuto che nessuno avesse verificato se la cliente poteva accedere al finanziamento; V) fallace conclusione della

mancata approvazione per iscritto nelle forme richieste dagli artt. 1341 e 1342 c.c. delle clausole contrattuali n. 10 e 23 in tema di penale; VI) violazione dell'art. 112 c.p.c. per aver rilevato l'eccessività della penale in assenza di alcuna doglianza dell'acquirente.

Con il **quarto motivo** si duole della condanna al pagamento della sanzione pronunciata ex art. 96 comma I c.p.c. sostenendo che non ne esistono i presupposti.

I primi tre motivi di impugnazione possono essere trattati congiuntamente, appaiono fondati, come di seguito esposto.

Dal compendio probatorio assunto, è provato in fatto che il 13.10.2015 *Parte_4*, agente privo di rappresentanza della *Parte_1*, alla presenza dei figli e della nuora, all'interno del negozio da loro gestito, illustrò a *CP_1* la possibilità di acquistare un impianto fotovoltaico da installare presso la sua abitazione (che si desume dalla residenza indicata nella comparsa di costituzione) in Ospitaletto, via Padana Superiore.

In tale occasione, *CP_1* sottoscrisse il modulo predisposto dalla *Part* n. 22169, che concreta una proposta di vendita, così come previsto nelle condizioni generali di vendita riportate nel retro del documento, di chiara esplicitazione.

Rilevano in merito alla formazione del contratto :

L' art. 1: conclusione del contratto. Il contratto è concluso nel momento in cui

il Cliente ha conoscenza dell'accettazione della proposta. L'Impresa Venditrice comunica l'accettazione della proposta d'ordine tramite fax e/o lettera raccomandata A/R al recapito e/o indirizzo dichiarato dal Cliente e riportato nella proposta d'ordine entro 15 giorni lavorativi decorrenti dalla sottoscrizione della proposta...

L'art. 2: proposta. La proposta sottoscritta dal Cliente e di cui egli detiene copia costituisce proposta contrattuale a tutti gli effetti di legge e in quanto tale è parte integrante del contratto di vendita. Le Condizioni Particolari di vendita, ove previste, hanno valore unicamente se riportate anche sull'originale della proposta sottoscritta dal Cliente e prevalgono sulle condizioni generali di vendita se con esse discordanti.

Nel sottoscrivere il modulo predisposto dalla S.P.L. ha confezionato una proposta contrattuale da portare alla conoscenza della venditrice per l'accettazione, nonostante le rassicurazioni in senso contrario che possa averle fornito l'agente che si trattasse di un mero preventivo (sulla prova del fatto che siano state effettivamente rese questa Corte non concorda con il Tribunale, atteso che i testi che hanno reso tali dichiarazioni sono i figli e la nuora dell'acquirente, inoltre le circostanze sono opposte al contenuto del documento scritto).

A tutela dell'acquirente, qualificatasi correttamente consumatore, era inserita nelle condizioni contrattuali l'informazione ai sensi dell'art. 49 comma 1 lett.

H, D. leg.vo 206/2005 del “diritto di recedere senza alcuna penalità e senza specificare il motivo entro il termine di 14 giorni decorrenti dalla sottoscrizione della presente proposta accettata dall’impresa venditrice”.

CP_1 non ha esercitato il diritto di recesso ad nutum.

Il contratto di vendita si è concluso il 31.10.2015, allorchè ricevette la raccomandata con la quale l’appellante la notiziava di aver accettato la proposta “n. 22169 del 13.10.2015” in cui figura il nome del “consulente *Parte_4*”.

Nessuna anomalia è riscontrabile nella conclusione dell’accordo tra le parti, avvenuta in piena conformità all’art. 1326 c.c, comma primo “ il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte”, senza che possa attribuirsi rilievo dirimente alla circostanza che il proponente non sia il soggetto che ha predisposto il testo del modulo che contiene il regolamento pattizio.

Poiché *Per_1*, agente della *Pt_1* era privo dei poteri di rappresentanza, si limitò a raccogliere la proposta contrattuale, portarla a conoscenza della venditrice, ai fini consentirle di manifestare il proprio consenso alla conclusione del contratto mediante l’accettazione.

Conclusasi la vendita, sia l’acquirente che la venditrice erano vincolate all’adempimento, in assenza di una delle ipotesi di scioglimento del contratto tipicamente previste (dichiarazione di nullità/annullamento/ risoluzione) tra le

quali non rientra il dedotto annullamento riferita dall'appellata ad un secondo intervento dell'agente *Per_1*, che, il 1.12.2015, avrebbe apposto la dicitura "annullato" sul modulo n. 22169, per due ragioni, l'una processuale e l'altra sostanziale.

Il documento prodotto dall'appellata è difforme dalla copia dell'originale sottoscritto il 13.10.2015 ed è stato oggetto di tempestivo disconoscimento ad opera di S.D.L.; non avendo *CP_1* chiesto la verifica, non può assumere alcun valore probatorio nel processo.

In ogni caso, l'assenza del potere rappresentativo dell'appellante in capo al proprio agente comporta che non possa esserle opposta alcuna manifestazione di volontà che abbia rivolto ai contraenti diretta alla risoluzione del contratto successivamente alla sua conclusione, in assenza di ratifica della venditrice.

Accertata la valida conclusione del contratto, a questa Corte è demandata la disamina della domanda di risoluzione della vendita per inadempimento dell'acquirente e alla conseguenziale condanna al pagamento della penale prevista dall'art. 10 e 23 delle condizioni generali del contratto.

Tali domande non sono state vagliate compiutamente dal giudice di primo grado, che si è limitato ad una verifica della condizioni generali del contratto, per addivenire ad una generale declaratoria della loro vessatorietà nei confronti dell'acquirente in forza della sua posizione di consumatore (così dovendosi ritenere il richiamo testuale al "contraente debole"), in mancanza di

una specifica approvazione per iscritto richiesta dall'art. 1341 secondo comma c.c., impedita dal richiamo in blocco inserito nel modulo predisposto dalla controparte.

La tecnica redazionale del testo del contratto è quella del richiamo di alcune delle condizioni generali con l'indicazione del numero della stessa nonché del loro contenuto, in particolare delle clausole n. 10 (inadempimento e clausola penale); 16 (obblighi del venditore); 23 (richiesta di finanziamento); precedute dalla locuzione "ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 e 1342 dichiaro di aver letto e di accettare specificatamente le seguenti clausole contrattuali...), prima della seconda sottoscrizione apposta dall'appellata.

L'obbligo della specifica approvazione per iscritto a norma dell'art. 1341 c.c. della clausola vessatoria – secondo i principi desumibili dalla giurisprudenza di legittimità- è rispettato anche nel caso di richiamo numerico a clausole, onerose e non, purché non cumulativo, salvo che, in quest'ultima ipotesi, non sia accompagnato da un'indicazione, benché sommaria, del loro contenuto, ovvero che non sia prevista dalla legge una forma scritta per la valida stipula del contratto (v. Cass. 4126/24).

Pt_1 ha imputato a *CP_1* di aver non aver adempiuto all'art. 16 in relazione all'obbligo di rilasciare a *Part* le informazioni e i documenti richiesti per lo studio di fattibilità e di installazione, nonché per l'inoltro di eventuali richieste di autorizzazione (art. 16); di chiedere entro 5 giorni

lavorativi il finanziamento a istituti bancari e/o società di leasing di propria fiducia e, nel caso di rifiuto, a istituti di credito e/o finanziare indicate dall'impresa venditrice , ovvero a richiedere il finanziamento tramite la venditrice (art. 23).

Nel testo del contratto l'appellata, che aveva scelto di pagare il prezzo mediante rate mensili, con finanziamento presso una banca/finanziaria a sua scelta, aveva richiesto l'inserimento della condizione specifica “ il presente contratto decade senza alcuna penale se il cliente risulta non finanziabile”.

Si tratta di una condizione sospensiva, come previsto dall'art. 23 delle condizioni di contratto dal testo: “ nell'ipotesi in cui il Cliente dichiara al momento della sottoscrizione della proposta di volere richiedere un finanziamento a copertura dell'intero prezzo o di parte di esso, tale sua dichiarazione viene riportata nella proposta. Le parti subordinano quindi l'efficacia delle clausole contrattuali contenute nei punti...16)... alla concessione del finanziamento richiesto, il finanziamento è posto come condizione sospensiva di tali clausole contrattuali, se il finanziamento non viene concesso le parti sono svincolate da ogni reciproco impegno, salvo il diritto dell'impresa venditrice al rimborso delle spese sostenute per fornire i progetti e/o la documentazione necessaria da allegare alle diverse richieste di concessione del credito e salvo quanto previsto per il caso di finanziamento non concedibile per cause sconosciute al cliente e non dichiarate.

Nel vigore della pendenza della condizione sospensiva di cui sopra le parti sono tenute ad un comportamento improntato a buona fede ai sensi e per gli effetti dell'art. 1358 c.c.

Il Cliente inoltre con la sottoscrizione della presente proposta si impegna a richiedere il finanziamento a istituti bancari e/o società di leasing di propria fiducia e in caso di rifiuto a istituti di credito e/o società finanziarie indicati dall'impresa venditrice o a richiedere il finanziamento per il tramite della stessa impresa venditrice.

Nel caso di risoluzione del contratto per inadempimento di UNA DELLE Parti agli obblighi sopra indicati, la parte inadempiente è obbligata a risarcire il danno patito che viene determinato a titolo di clausola penale nella misura del 30% del prezzo di vendita”.

L'efficacia del contratto, quindi anche il sorgere di tali obblighi a carico dell'appellata, era stata subordinata all'ottenimento del finanziamento, con l'obbligo delle parti di comportarsi secondo buona fede nel periodo di pendenza della condizione.

E' provato che l'appellata non si sia mai attivata per richiedere il finanziamento presso un istituto di credito o società di leasing da lei indicata, nonostante le richieste ricevute dalla *Part* tramite l'impiegata *Testimone_3*, ottenendone un rifiuto, circostanza che avrebbe fatto sorgere l'obbligo di rivolgersi ad una seconda valutazione di poter accedere ad un finanziamento

tramite la venditrice e solo in caso di secondo rifiuto di essere svincolata dal contratto.

Sebbene la condizione sospensiva fosse di natura potestativa mista, poiché il suo avveramento dipendeva anche dalla condotta del terzo (finanziatore) oltre che da quella del debitore, la condotta totalmente omissiva dell'acquirente costituisce un inadempimento all'obbligo di buona fede di gravità rilevate ai fini della domanda di risoluzione avanzata dall'appellante.

Si rammenta che ai fini della risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive ex art. 1453 c.c., non è sufficiente un inadempimento connotato da gravità, ma occorre altresì che esso sia imputabile a dolo o a colpa del debitore, il quale, per andare esente da responsabilità, dovrà superare la presunzione di colpevolezza ex art. 1218 c.c., deducendo e provando che, nonostante l'uso della normale diligenza, non è stato in grado di eseguire tempestivamente le prestazioni per cause a lui non imputabili (Cass. 27702/24).

CP_1 non ha allegato le ragioni che avrebbero giustificato il suo inadempimento, che è stato tale da non consentire alla venditrice di iniziare lo studio di fattibilità che contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale avviene in n momento successivo alla verifica della finanziabilità della cliente, attesa la sua onerosità.

La clausola penale, con la quale le parti abbiano determinato in via

convenzionale anticipata la misura del ristoro economico dovuto all'altra in caso di recesso o di inadempimento, non ha natura vessatoria, non necessita di specifica approvazione (Cass. 18550/21), ma nel contratto in esame è stata sottoposta alla sottoscrizione ex art. 1341 c.c., regge quindi al vaglio della tutela del consumatore invocato dall'appellata.

Non reputa questa Corte che l'importo determinato nel 30% del prezzo sia di ammontare manifestamente eccessivo da doversi operare il potere di riduzione che le compete anche d'ufficio ex art. 1384 c.c.

Il quarto motivo va accolto in quanto consequenziale alla riconosciuta fondatezza dei primi tre.

In riforma dell'appellata sentenza, previo accoglimento dell'azione di risoluzione della vendita dell'impianto fotovoltaico conclusa tra le parti per inadempimento dell'acquirente, l'appellata va condannata al pagamento della penale di € 5.700, debito di valuta, maggiorata degli interessi legali al tasso previsto dall'art. 1284 comma IV trattandosi di transazione commerciale, decorrenti dalla data della citazione in giudizio al saldo effettivo.

All'accoglimento dell'appello consegue la condanna dell'appellata soccombente al rimborso delle spese processuali sostenute dall'appellante in entrambi i gradi di giudizio, che la Corte liquida in dispositivo secondo i parametri del D. M. 55/14 (scaglione di valore dichiarato, valori medi).

CP_1 va altresì condannata alla restituzione delle somme eventualmente corrisposte dall'appellante in esecuzione della sentenza di primo grado, maggiorate da interessi al tasso legale (art. 1284 comma IV c.c.) al saldo effettivo.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da *Parte_1* avverso la sentenza n. 1540/23 del Tribunale di Brescia, così provvede:

accoglie l'appello ed in riforma dell'appellata sentenza dichiara la risoluzione del contratto di vendita di impianto fotovoltaico concluso il 15.10.2015 per inadempimento dell'acquirente, condanna *CP_1* al pagamento in favore di *Parte_1* di € 5.700 oltre interessi al tasso legale (art. 1284 comma IV) dalla domanda al saldo;

revoca la condanna al pagamento della sanzione ex art. 96 c.p.c.;

condanna l'appellata al rimborso delle spese sostenute dall'appellante in entrambi i gradi di giudizio, che liquida:

quanto al primo grado, in € 5.077 (di cui € 919 per la fase di studio, € 777 per la fase introduttiva, € 1.680 per la fase istruttoria, € 1.701 per la fase decisionale) oltre ad anticipazioni, rimborso forfettario del 15% sui compensi, Iva e CPA;

quanto al presente grado, in € 3.966 (di cui € 1.134 per la fase di studio, € 921

per la fase introduttiva, € 1.911 per la fase decisionale) oltre ad anticipazioni, rimborso forfettario del 15% sui compensi, Iva e CPA;

condanna CP_1 alla restituzione delle somme eventualmente corrisposte dall'appellante in esecuzione della sentenza di primo grado, maggiorate da interessi al tasso legale (art. 1284 comma IV c.c.) al saldo effettivo.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 25.2.2026

La Consigliere est.

Il Presidente

Lucia Cannella

Giuseppe Serao